

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 18.05.2019

REG. VERBALI N. 36

ORIGINALE

L'anno duemiladiciannove, alle ore 13,00 del giorno 18 del mese di maggio, presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Antonio Fani, Vice Sindaco.

Sono presenti e assenti:

Paolo Agostini	Sindaco	Ass.
Antonio Fani	Assessore	Pres.
Mario Forciniti	Assessore	Pres.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Del Pianta Giuseppe**.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

METODOLOGIA PER LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 29.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate delle modifiche al vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- che in specifico è stato modificato l'art. 15 ad oggetto ARTICOLAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, prevedendo un accorpamento delle aree attualmente in essere al fine di rendere la struttura più snella e funzionale alle attuali esigenze di razionalizzazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- che con deliberazione della GC n. 4 del 20.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto, dovendo garantire maggiore organicità e un più elevato livello di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi della direzione politica dell'Ente, a trasferire ed assegnare funzioni e servizi al personale della struttura in relazione ad esigenze di riorganizzazione e razionalizzazione;
- che l'attuale articolazione dell'organizzazione prevede la presenza di n. 3 Aree di attività così suddivise: 1) Area Amministrativa e gestione Risorse Umane – Pubblica Istruzione e Servizi demografici – Servizi sociali, cultura, sport e tempo libero; 2) Area Tecnica e Lavori Pubblici - Urbanistica ed Assetto del Territorio; 3) Area economico finanziaria;

CONSIDERATO che nell'ente è istituita l'area delle posizioni organizzative in conformità alla previsione contenuta nell'art. 14 del CCNL del 31 marzo 1999, e ribadita dall'art. 13 del CCNL 21.05.2018 che stabilisce che:

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

RICHIAMATO l'art.14 del CCNL 21.05.2018 che stabilisce che:

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà

anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art.15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

RICHIAMATO l'art.15 del CCNL 21.05.2018 che recita:

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è 20 attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

ATTESO che la graduazione è funzionale, attraverso l'apprezzamento del livello di responsabilità, alla determinazione della retribuzione di posizione, tra il valore minimo e massimo previsto dal CCNL;

RITENUTO di dovere procedere alla ridefinizione delle posizioni organizzative attribuite ai responsabili dei servizi in ragione delle recenti modifiche intervenute, come sopra richiamate, anche al fine di adeguarne il valore economico alle accresciute o ridotte responsabilità conseguenti alle nuove attribuzioni, oltre che alla complessità delle funzioni, conseguenti alla variabilità normativa ed alla costante esposizione;

RITENUTO opportuno dovere procedere all'adozione di uno strumento che regolamenti il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative;

DATO ATTO:

- che questa Amministrazione, sino alla data del 31.07.2015, aveva delle posizioni organizzative il cui onere era posto a carico del bilancio. L'ente, a decorrere dal 2011, aveva correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva introdotto, per un quadriennio, un limite ed un obbligo di riduzione: "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";
- che questa soluzione ha consentito, stante le difficoltà finanziarie dell'ente (bilancio in disavanzo), di ridurre le spese di personale in modo sensibile evitando quindi ingiustificati effetti onerosi per gli enti di minore dimensione, attraverso l'incremento degli incarichi di posizione organizzativa e/o del loro relativo valore;
- che nel periodo successivo all'anno 2015 si è proceduto ad una riorganizzazione della struttura mantenendo comunque 3 aree organizzative ed attribuendo la qualifica di Responsabile degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall'art. 29 comma 4 lett. a) della Legge 28.12.2001 n. 448, ai componenti dell'organo esecutivo, senza riconoscimento di indennità;
- che il Comune ha altresì provveduto, con determinazione del Responsabile di Area, a quantificare l'importo del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2018 non superando il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (art. 23 c.2 del D.lgs. 75/2017). Infatti la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (art. 67, c. 7);
- che per l'anno 2019, anche a seguito degli obblighi derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL del 21.05.2018, è intenzione dell'amministrazione nominare responsabili di posizioni organizzative figure di categoria D o C (l'ente non ha dirigenza);
- che nel totale del fondo come costituito non sono state ovviamente consolidate le spese sostenute per le posizioni organizzative che, seppur presenti come attività nell'anno 2016, non hanno determinato oneri a carico del salario accessorio e del bilancio;
- che eventuali nomine di posizioni organizzative devono quindi essere poste a carico del fondo per le risorse decentrate, con riduzione della quota utilizzata per la parte precedentemente attribuita al soggetto incaricato come indennità e produttività riconosciute con trasferimento della stessa a carico del bilancio;
- che l'art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, inserito con la legge di conversione, Legge n. 12/2019, prevede al comma 2 che, fermo restando quanto previsto dai commi 557- quater e 562 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (riforma Madia), non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione

organizzativa, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL 21/5/2018 e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;

- che nel periodo 2014/2018 sono cessate complessivamente n. 6 figure appartenenti alle seguenti categorie: 4 B e 2 C nessuna delle quali è stata sostituita;
- che la relativa capacità assunzionale, calcolata al 25% delle cessazioni, ammonterebbe ad € 46.798,25;
- che, conseguentemente, esiste una capacità assunzionale tale da poter consentire l'incremento della posizione retributiva come determinata dalla riduzione del fondo per la parte storicamente utilizzata e per come risulterà dall'applicazione del sistema di pesatura della stessa, da approvare in questa sede;
- che la quota utilizzata nel budget assunzionale non sarà recuperabile per nuove assunzioni;
- che in sede di contrattazione decentrata è stato espresso parere favorevole, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera u) del CCNL funzioni locali 21.5.2018, per quanto riguarda il testo del regolamento di approvazione dei criteri di nomina e revoca e definizione dei parametri di graduazione delle Posizioni Organizzative dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione CC n. 3 del 22.02.2019 con la quale si è approvato il DUP per il triennio 2019/2021 che comprendeva anche la sezione relativa alla programmazione ed alle spese del personale;

PRESO ATTO quindi che la spesa di personale per l'anno 2019, (macroaggregati di riferimento 1, 2, 3, 4 e 9, comprensiva degli aumenti contrattuali di cui al nuovo CCNL, comunque componente esclusa e non comprensiva della produttività residua dell'anno 2018 in quanto confluita nel Fondo Pluriennale Vincolato a seguito della sottoscrizione della preintesa contrattuale), al netto delle componenti escluse, è **quantificata in complessivi € 663.772,67 e rientra nel limite di spesa di cui al comma 557 e seguenti (enti soggetti al patto di stabilità - legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.), con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 quantificato in € 891.842,37 (per l'anno 2020 l'importo complessivo è pari ad € 649.111,12);**

VISTO lo schema di Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa e composto da n. 9 articoli oltre agli allegati A e B;

RITENUTO opportuno confermare l'attuale assetto organizzativo, così come rideterminato con propria precedente n. 4 del 20.01.2018, ritenuto idoneo alle esigenze dell'Ente garantendo funzionalità e flessibilità nel rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA la propria competenza all'adozione del presente deliberato ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- ✓ il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D. Lgs. n. 150/2009;
- ✓ l'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie:

Parere di regolarità tecnica e contabile: Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Dott. Ing. Antonio Fani



CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

Per le motivazioni su riportate, parte integrante del dispositivo:

1. **DI CONFERMARE** l'attuale assetto organizzativo, così come rideterminato con propria precedente n. 4 del 20.01.2018, ritenuto idoneo alle esigenze dell'Ente garantendo funzionalità e flessibilità nel rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
2. **DI APPROVARE** i criteri per il conferimento, revoca e la graduazione delle posizioni organizzative riportati nell'allegato regolamento, composto da n. 9 articoli oltre agli allegati A e B, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI STABILIRE sin d'ora che**, per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, questa amministrazione intende avvalersi in modo ordinario della facoltà di incrementare le risorse decentrate, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, in corrispondenza di eventuali riduzioni delle indennità di posizione o risultato attribuite alle P.O.;
4. **DI RISERVARSI DI APPLICARE** quanto previsto dall'art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, inserito con la legge di conversione, Legge n. 12/2018, il quale al comma 2 prevede che, fermo restando quanto previsto dai commi 557- quater e 562 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (riforma Madia), non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL 21/5/2018 e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;
5. **DI AUTORIZZARE** pertanto l'utilizzo di parte della capacità assunzionale riferita alle cessazioni intervenute nel periodo 2014/2018 per consentire l'incremento della posizione retributiva come determinata dalla riduzione del fondo per la parte decurtata e per come risulterà dall'applicazione del sistema di pesatura della stessa, approvato in questa sede;
6. **DI DARE ATTO** che la quota utilizzata nel budget assunzionale non sarà recuperabile per nuove assunzioni;
7. **DI DARE ATTO** che dovranno essere altresì rispettati i limiti di spesa complessivi per il personale quantificati, per l'anno 2019, in complessivi € 663.772,67 che rientrano nel limite di spesa di cui al comma 557 e seguenti (enti soggetti al patto di stabilità - legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.), con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 quantificato in € 891.842,37 (per l'anno 2020 l'importo complessivo è pari ad € 649.111,12) oltre ai necessari equilibri di bilancio;
8. **DI DARE ATTO** che, per quanto riguarda il sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, lo stesso sarà oggetto di approvazione separata prendendo a riferimento la bozza predisposta dal servizio di gestione associata del personale dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino in collaborazione con l'OIV Dott. Franco Fontanin Coletti;
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente alle R.S.U e alle OO.SS. ai sensi dei C.C.N.L. vigenti.

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE E PER LE MOTIVAZIONI RIPORTATE IN PREMESSA, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, DISPONENDO ALTRESI' LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX ART. 125 DEL D.LGS. N. 267/2000.

REGOLAMENTO
PER LA GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Categorie D – C
CASTEL SAN NICCOLO'

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. __ del _____.05.2019

Art.1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, 14, 15, e 17 del CCNL 2016-2018.
2. I responsabili delle strutture apicali (unità organizzative di massimo livello), individuate secondo l'autonomia organizzativa del Comune, sono titolari delle posizioni organizzative.

Art.2

Strutture organizzative e posizioni organizzative

1. La responsabilità di una o più strutture apicali nelle quali il Comune risulta essere articolato è attribuita con decreto sindacale per un periodo massimo non superiore a 3 (tre) anni e possono essere rinnovati con la medesima formalità.
2. Nel conferimento dell'incarico è privilegiata l'anzianità di servizio nell'area e nella qualifica, nonché si terrà conto della professionalità acquisita.
3. Agli atti di conferimento dell'incarico di responsabile di struttura apicale si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art.3

Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
2. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

Art.4

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato per il Personale Categoria D

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina vigente dei CCNL.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità.
3. L'ente definisce con il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente (destinate a finanziare l'istituzione delle P.O.).

Art.5

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato per il Personale di Categoria C

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina vigente dei CCNL.
2. Nei casi di cui all'art. 13, comma 2, del CCNL2016-2018 varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00
3. L'ente definisce con il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente (destinate a finanziare l'istituzione delle P.O.).

Art.6

Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione

1. La graduazione della retribuzione di posizione - pesatura - per i titolari di posizione organizzativa è determinata in base ai parametri di cui all'allegato A).
2. La pesatura delle Posizioni Organizzative è di competenza del Nucleo di valutazione.
3. L'individuazione dell'importo da attribuire alle P.O. avviene tenendo conto delle fasce retributive di cui all'allegato B).
4. La pesatura viene proposta al Sindaco che la recepisce nel decreto sindacale di nomina dei titolari di P.O..

Art.7

Incarico e revoca della posizione organizzativa

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi delle posizioni organizzative con proprio decreto, tenendo conto dell'articolazione della struttura amministrativa dell'Ente, delle attribuzioni, facenti capo a ciascuna struttura apicale, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale.
2. Negli atti di conferimento è stabilito il compenso della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri, di cui all'art. 4 del presente regolamento, 3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di ___ (___) anni e sono rinnovabili.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, ove non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico *ad interim* di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali.
5. L'affidamento di un incarico ad interim ad un titolare di posizione organizzativa comporta l'attribuzione di un ulteriore importo che può variare nella misura dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa, oggetto dell'incarico ad interim.

6. La revoca dell'incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di posizione. In tale caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

7. In caso di revoca anticipata l'Ente acquisisce in contraddittorio, prima della sua formalizzazione, le valutazioni del dipendente interessato anche con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art. 8

Valutazione annuale

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione, in base ai criteri indicati nel *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*.

2. Dal punteggio, conseguito a seguito della valutazione attribuita ai risultati delle attività svolte, viene determinato l'importo della retribuzione di risultato da attribuire al titolare della posizione organizzativa.

3. In caso di valutazione non positiva l'Ente, prima della sua formalizzazione, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art. 9

Norme finali

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo ed abroga le norme contenute in precedenti atti.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare, quale normazione di diritto pubblico.

3. Esso è pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune e nel link "**Amministrazione Trasparente**" sotto sezione di 1° livello "**Disposizioni generali**" – sotto sezione di 2° livello "**Atti generali**".

Allegato A - Regolamento graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative categorie D – C.

**PESATURA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE _____**

PARAMETRI	VARIABILI	INDICATORI	PUNTEGGIO DISPONIBILE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Strategicità della posizione Punti 25	NESSUNA	Da valutare in relazione all'importanza, alla criticità della posizione rispetto ai programmi annuali e di medio e lungo periodo dell'Ente connessi alla posizione stessa ,riscontrabili nella Relazione Previsionale e Programmatica, e nel Piano Esecutivo di Gestione	0 – 25	
Livello di responsabilità Punti 30	RESPONSABILITA' GIURIDICA	Da valutare in rapporto al tipo di responsabilità (civile, contabile, amministrativa, penale e di risultato) connessa allo svolgimento delle funzioni assegnate	0 - 10	
	RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA	Da valutare in base alla articolazione ed alla complessità dei servizi e uffici da coordinare	0 - 10	
	RESPONSABILITA' ECONOMICA	Da valutare in relazione all'entità economica delle risorse annuali assegnate, sia in termini di entrate o di spese correnti, sia in termini di investimenti che in relazione all'effettivo grado di gestibilità delle risorse assegnate	0 - 10	
Complessità della struttura organizzativa gestita Punti 30	Articolazione attività gestite	Quantità elevata di attività omogenee	4	
		Quantità media di attività omogenee	6	
		Quantità minima di attività omogenee	10	
	Il sistema normativo di riferimento	Non complesso	0	
		Complesso	4	
	Complessità attività	Atti Ripetitivi	4	
		Atti parzialmente ripetitivi	7	
		Atti non Ripetitivi	10	
	Destinatari delle attività della posizione	Prevalentemente Interni	2	
Sia Interni che Esterni		4		
Prevalentemente Esterni		6		

Professionalità richiesta	Alto grado di specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affidati		15	
Punti 15	Medio grado di specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affidati		10	
	Equo grado di specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affidati		5	
TOTALE			100	

Allegato B – Regolamento graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative categorie D – C.

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE CATEGORIA C INCARICATO DI P.O. – Min. €. 3.000,00 Max 9.500,00

PUNTEGGIO Da	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
60 a 63	3.000,00
64 a 67	3.500,00
68 a 70	4.000,00
71 a 73	4.500,00
74 a 76	5.000,00
77 a 80	5.500,00
81 a 83	6.000,00
84 a 86	6.500,00
87 a 89	7.000,00
90 a 92	7.500,00
93 a 95	8.000,00
96 a 98	8.500,00
99 a 100	9.500,00

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE CATEGORIA D INCARICATO DI P.O. - Min. €. 5.000,00 Max 16.000,00

PUNTEGGIO Da	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
60 a 63	5.000,00
64 a 67	6.000,00
68 a 70	8.000,00
71 a 73	9.000,00
74 a 76	9.500,00

77 a 80	10.000,00
81 a 83	11.000,00
84 a 86	12.000,00
87 a 89	13.000,00
90 a92	14.000,00
93 a95	15.000,00
96 a 98	15.500,00
99 a 100	16.000,00

7

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del _____ con atto n. _____, dichiarato immediatamente esecutivo;
- è stato pubblicato all'albo pretorio informatico *on-line* per quindici giorni consecutivi dal _____ nonché, in Amministrazione Trasparente;
- è entrato in vigore il _____

Letto, approvato e sottoscritto




IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Antonio Fani)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Del Pianta Giuseppe)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi affissa il 23.05.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI


Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n. 2687 del 23.05.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

Divenuto esecutivo in data _____ per decorrenza termini (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).
Castel San Niccolò li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

da trasmettere ai seguenti uffici: personale.